

sarà empita, si assegna a quel nome un'altra facciata, indicando la pagina del Repertorio, ove quel nome è riportato.

89. Le trascrizioni, od iscrizioni, cancellamenti, o riduzioni si riportano nel Repertorio, indicandone per estratto le parti sostanziali, e citando in margine il volume, e pagina del Registro ove esistono, e il numero, e la data di ciascheduna, in modo che il Conservatore possa essere in grado di rilevare al momento lo stato della persona ne' suoi Registri, o di rilasciare i certificati, che li fossero chiesti senza omissioni, od errori.

90. Vi sarà finalmente un Indice, che indicherà in ordine alfabetico tutti i cognomi, e nomi iscritti nel primo Repertorio dell'Ufficio, e nei successivi con la citazione del volume e della pagina, o pagine del Repertorio, ove si trovano. Questa annotazione nell'Indice dovrà farsi immediatamente di volta in volta, che sarà iscritto, o riportato ciascun nome, e cognome nel Repertorio.

91. I Conservatori delle ipoteche sono tenuti di rilasciare a tutti coloro, che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne' loro Registri, e quella delle iscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato, che non ne esiste alcuna.

92. I certificati d'iscrizione comprovanti lo stato delle ipoteche sopra un immobile, o sopra tutti quelli esistenti nel Circondario,